

N. 3452

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1998

—————

Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, relativo al nuovo codice della strada

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'uso delle nostre strade per la circolazione dei veicoli e dei pedoni è regolato da un complesso e dettagliato sistema di norme, recentemente innovato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come «Nuovo codice della strada». Questo complesso normativo è ispirato a principi generali e regole fondamentali tra le quali prevale senz'altro la condizione di sicurezza in cui deve svolgersi la circolazione stradale. Per tale motivo vengono fissati i limiti di velocità, è imposto l'uso di cinture e caschi e sono dettate particolari prescrizioni in situazioni di potenziale pericolo (curve, dossi, incroci, svolte, gallerie, sorpassi, eccetera) e regole di precedenza. In tale ottica, all'articolo 6 (*Regolamentazione della circolazione fuori dei centri urbani*), viene concessa al prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonchè per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, la facoltà di sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Inoltre, nei giorni festivi o in

particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il prefetto può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. In caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa accompagnata, per il solo conducente di veicolo adibito al trasporto di cose, dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo. Tale sistema sanzionatorio appare francamente eccessivo, nel caso che il conducente del veicolo al trasporto di cose sia incorso in una violazione esclusivamente formale di un divieto di circolazione, senza avere messo in pericolo la sicurezza della circolazione o senza avere causato intralcio alla stessa. Il disegno di legge presentato tende appunto a rendere più pertinente e mirate le sanzioni, specificando che le sanzioni amministrative accessorie vanno applicate esclusivamente in caso di grave pregiudizio per la sicurezza o grave intralcio alla circolazione, ritenendosi sufficiente la sanzione pecuniaria a colpire il contravventore negli altri casi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», è sostituito dal seguente:

«12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. In questa ultima ipotesi dalla violazione, se è seguito grave pregiudizio per la sicurezza o intralcio per la circolazione o danno a persone o cose, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

